



REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO

«PORTO SAN ROCCO» IN MUGGIA

PREMESSA

Il regolamento che segue è stato redatto per il porto turistico di «Porto San Rocco», zona Muggia.

Tale porto è stato costruito da parte della Porto San Rocco Marina Resort S.r.l., con sede in Muggia - Strada per Lazzaretto, 2- capitale sociale di € 100.000,00 i.v.

La Porto San Rocco Marina Resort S.r.l., di seguito detta semplicemente «Società», si è riservata la facoltà:

- A - di provvedere direttamente mediante propri organi alla gestione del porto;
- B - di costituire, nella forma che riterrà più opportuna, uno o più Enti di Gestione (d'ora innanzi, "Ente") dotati di autonoma operatività ma riuniti in Consorzio ed eventualmente destinati ad essere posseduti e gestiti dagli utenti dei beni ed attracchi del porto, previo semplice nulla osta da rilasciarsi a giudizio discrezionale dell'Autorità Portuale.

Nel primo caso la Direzione del porto ed il personale faranno capo alla Porto San Rocco Marina Resort S.r.l.

Nel secondo caso l'autonomo Ente sarà dotato di proprio Organo di Amministrazione, che stabilirà le politiche gestionali ed eserciterà tutte le facoltà ed obblighi posti dal presente Regolamento in capo alla «Società» e da quest'ultima espressamente trasferitegli.

La Direzione ed il personale del porto passeranno nel caso "B" alle dipendenze dell'Ente secondo necessità.

NORME GENERALI

Articolo 1

L'osservanza del presente Regolamento interno del porto turistico di «Porto San Rocco», redatto per sé e per eventuali aventi causa dalla Porto San Rocco Marina Resort S.r.l., che in appresso sarà denominata soltanto «Società», è obbligatoria per coloro che contrattualmente godono di beni, infrastrutture e servizi che comunque ricadano nell'ambito di detto porto turistico (e così, a titolo meramente esemplificativo, di posti ormeggio, di unità immobiliari, di posti macchina, ecc.) e per coloro che utilizzino a qualsiasi titolo tali beni, infrastrutture o servizi.

In particolare, sono considerati utenti del porto:

- a) i titolari di posto fisso di ormeggio, in forza di contratto concluso con la «Società», ed i loro aventi causa a qualsiasi titolo
- b) coloro che occupano un posto ormeggio a titolo di transito.

Il Porto nella sua attuale realizzazione e nel suo programmato sviluppo, è rappresentato sulla planimetria schematica indicativa (all. sub. A) con valore di larga massima.

Articolo 2

La «Società» si riserva il diritto di aggiornare, integrare e/o modificare il presente Regolamento, eventualmente previa approvazione dell'Autorità Marittima, in qualunque momento, qualora ciò sia ritenuto dalla «Società» stesso opportuno, al fine di meglio assicurare, fino al termine della concessione, la sicurezza, la funzionalità e la efficienza del porto oppure per adeguarlo alle eventuali norme contenute negli atti di concessione, nonché per conformarlo alle ordinanze dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

Oltre alle disposizioni dell'Autorità Marittima ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, vincolano coloro che utilizzano il porto turistico di «Porto San Rocco» le disposizioni comunque impartite dalla «Società» in conformità dell'atto di concessione.

Articolo 4

Ferme restando l'autorità e le prerogative degli Organi dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento e di tutte le altre norme di legge e disposizioni amministrative vengono assicurate e controllate nell'ambito del porto dalla Direzione dello stesso e dal personale a ciò preposto, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale può, nell'ambito del porto, dare opportuni ordini e disposizioni.

La Direzione provvede altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi debitamente autorizzati dalla «Società», nonché all'espletamento di quelli che la «Società» determinerà di gestire direttamente.

Articolo 5

Il personale che rilevi e contesti infrazioni deve darne immediata comunicazione alla Direzione, che, se del caso, darà opportuna segnalazione dell'accaduto all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità Marittima possono essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, nei casi più gravi possono essere adottati dall'Organo di Amministrazione della «Società» sanzioni particolari a carico degli utenti fissi e degli assegnatari di fabbricati e beni a terra, ovvero, direttamente dalla Direzione, provvedimenti di allontanamento sia dell'unità da diporto che dei responsabili, quando questi siano utenti in transito o solo frequentatori occasionali del porto.

Articolo 6

Fatte salve le sanzioni stabilite in via generale e di competenza dell'Amministrazione Statale, la Direzione, per quanto di sua competenza, anche eventualmente in attuazione delle disposizioni del competente Ufficio Marittimo, stabilisce le prescrizioni di comportamento degli utenti, dei loro ospiti e dei frequentatori del porto, e le relative sanzioni, dandone pubblicità. L'elenco di tali prescrizioni e sanzioni è esposto nei locali della Direzione a disposizione degli utenti e dei frequentatori del porto, e per il solo fatto che essi accedano ed usino il porto si ritiene da essi accettato e per essi

obbligatorio. Su richiesta è consegnato al Comandante dell'unità da diporto estratto del regolamento ed elenco delle sanzioni previste.

Articolo 7

Gli utenti del porto, gli assegnatari di fabbricati e beni "a terra" e tutte le altre persone che si trovino nell'ambito del "Porto San Rocco", sono direttamente e personalmente responsabili per le eventuali infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e di sicurezza, nonché per le eventuali infrazioni al presente Regolamento, e si impegnano a tenere la «Società» manlevata e indenne in relazione alla responsabilità in cui essa dovesse incorrere in virtù di tali infrazioni.

Gli utenti e gli assegnatari sono altresì direttamente e personalmente responsabili dell'osservanza delle norme indicate al comma precedente anche da parte dei loro familiari, ospiti e personale dipendente, ed assumono obbligo di manleva nei confronti della «Società», in relazione alla responsabilità in cui essa dovesse incorrere in virtù delle infrazioni commesse da costoro.

Articolo 8

E' vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale nell'ambito del porto turistico, anche a bordo od a mezzo di unità da diporto, che non rientri tra quelle autorizzate o predisposte dalla Società.

Tali attività, laddove autorizzate, possono essere svolte esclusivamente all'interno delle aree appositamente a ciò destinate dalla Società.

ORMEGGI, TRAFFICO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 9

«Porto San Rocco», per la parte ricadente prevalentemente in territorio amministrativo di Muggia, consente l'attracco di circa 511 unità da diporto su ormeggi di varie categorie, oltre a 11 ormeggi circa, nella zona dell'avamposto.

Di tali ormeggi la quota percentuale del 5 per cento è lasciata a disposizione delle unità da diporto in transito.

Articolo 10

Le tariffe per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per i servizi loro prestati sono predisposte dalla Società ed approvate dall'Autorità Marittima.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'unità da diporto, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione del porto.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione ogni variazione nella titolarità dell'unità, l'eventuale acquisto di nuova unità che s'intenda ormeggiare al «Porto San Rocco» e ogni altra informazione di sua conoscenza necessaria alla Direzione per la gestione del porto, e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le unità da diporto non possono avere dimensioni, compresi i parabordi e pertinenze, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio e comunque tali da comportare l'ingombro di spazi eccedenti a quello fissato per l'ormeggio.

Per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso di inosservanza di detto divieto, l'Autorità Marittima dispone per la rimozione dell'unità da diporto, rimanendo inteso che la relativa spesa sarà a carico dell'inadempiente.

Nell'eventualità di inosservanza, da parte degli utenti di ormeggi riservati, dei divieti stabiliti ai paragrafi terzo e quarto del presente articolo, salvo maggiori e più gravi provvedimenti che possono essere adottati dall'Organo di Amministrazione, la Direzione, rimasta inascoltata l'ingiunzione fatta all'utente o ai suoi dipendenti, se trovati sul posto, provvede a rimuovere l'unità da diporto con proprio personale a spese dell'inadempiente, a carico del quale restano anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito l'unità da diporto.

Articolo 11

Ai fini dell'immediato riconoscimento all'atto dell'entrata nel porto turistico e dell'uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi fissi devono esporre sulle loro unità da diporto, in posizione visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo di «Porto San Rocco».

Articolo 12

Gli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono far sostare le loro unità da diporto ove indicato dalla Direzione fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio, da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore di norma a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, a discrezione della Direzione, la durata potrà essere prorogata solo in caso di ulteriore disponibilità dell'ormeggio.

Articolo 13

L'utente fisso che si assenti con la propria unità da diporto per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere.

La Società tiene a disposizione dell'Autorità Marittima, a fini di tutela della sicurezza della vita umana in mare e per ogni altro fine di legge, un Registro, in cui sono raccolte le informazioni fornite dagli utenti ai sensi del comma precedente.

In caso di esaurimento degli attracchi destinati al libero transito, la Società ha facoltà di mettere a disposizione delle unità da diporto in transito gli attracchi al momento liberi, devolvendo al titolare dell'attracco così utilizzato, l'incasso per tariffa di ormeggio approvata, al netto delle spese amministrative e di gestione.

La Società si impegna a rendere immediatamente libero l'attracco al rientro dell'assegnatario.

Articolo 14

L'assegnatario potrà cedere a terzi ed a qualsiasi titolo i diritti sorgenti dal contratto di prestazione dei servizi portuali concluso con la Società, secondo quanto al riguardo ivi contemplato.

Qualora l'assegnatario intenda accordare temporaneamente l'uso del proprio ormeggio e la fruizione dei servizi erogati dalla Società a terzi di suo gradimento l'interessato è obbligato a:

1 - comunicare alla Direzione i dati anagrafici del terzo, i dati di identificazione dell'unità da diporto, precisando le dimensioni della stessa, e del periodo consentito;

2 - assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarlo.

Le facoltà contemplate dal presente articolo sono riservate esclusivamente agli assegnatari in forza di contratto la cui scadenza coincida con la cessazione della concessione assentita alla Società, essendo la cessione dei diritti derivanti dal contratto di prestazione dei servizi portuali o di ormeggio precluse in ogni altra ipotesi. La cessione pattuita in violazione del presente comma sarà inopponibile alla Società, che avrà facoltà di rimuovere immediatamente l'unità da diporto ormeggiata dal cessionario con proprio personale, con spese a solidale carico del cedente e del cessionario, a carico dei quali restano anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferito l'unità da diporto.

Articolo 15

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale può disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si rendano necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del porto.

In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione può, previo nulla osta dell'Autorità Marittima, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Articolo 16

Nell'ambito del porto la velocità massima consentita è di 3 nodi, e comunque tale da non provocare ondosità sensibile.

Fuori dell'imboccatura del porto e fino a 300 metri da essa la velocità non potrà superare i 5 nodi.

Articolo 17

E' formalmente vietato a tutti gli utenti dare fondo alle ancore delle unità da diporto nel porto. Essi debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte nel porto e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

Articolo 18

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti od altro nell'ambito del porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali il porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni e dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità da diporto sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquami di bordo.

Articolo 19

All'attracco è vietato mettere in moto, in qualunque orario, motori non muniti di efficiente silenziatore allo scarico. E' vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità da diporto o quelli ausiliari per prove

prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, dal maggio al settembre compresi, tra le ore 13 e le ore 15.30.

La permanenza delle unità da diporto nei canali è consentita solo per il transito e le manovre di attracco.

E' vietata nell'ambito portuale qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri utenti, compresa la ricarica delle batterie a motore, devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate.

Articolo 20

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie i parcheggi, passaggi, marciapiedi, banchine, moli e pontili e comunque tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Articolo 21

I possessori di unità da diporto ormeggiate devono mantenere le stesse in ordine e pulite. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'utente o ai suoi dipendenti, se trovati sul posto, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito all'utente del relativo costo.

Articolo 22

Tutte le unità da diporto che entrino nel porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

E' esclusa qualsiasi responsabilità da parte della «Società» per danni alle unità da diporto, dipesi dalla mancata osservanza, da parte degli utenti, degli obblighi sanciti al comma precedente.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, richiederà che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da diporto da parte della competente Autorità Marittima.

Articolo 23

Negli spazi a terra all'interno del porto gli animali domestici sono ammessi purché tenuti a guinzaglio e muniti di museruola.

In ogni caso, i loro proprietari dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie, al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito del porto possa arrecare molestia o disagio agli utenti dello stesso.

Articolo 24

Le unità da diporto degli utenti devono essere assicurate per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni apportati ad altre unità da diporto, nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e dei fabbricati circostanti.

La «Società» o chi per essa può allontanare dall'area in concessione le unità da diporto non adeguatamente coperte da assicurazione.

La «Società» assicura i rischi dell'incendio delle attrezzature ed installazioni portuali nonché delle unità da diporto presenti nel porto, di cui assicura altresì il furto totale eventualmente occorso nell'ambito di «Porto San Rocco».

Gli utenti sono tenuti a prendere visione delle condizioni e massimali di assicurazione, anche al fine di darne notizia alle compagnie assicuratrici delle proprie unità da diporto. Essi sono altresì tenuti a comunicare alla Direzione il valore dell'unità ed ogni altra circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio.

TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 25

L'accesso veicolare all'interno del parcheggio del porto è consentito ai titolari di posto fisso di parcheggio, il cui veicolo deve essere dotato sul parabrezza di apposito contrassegno. E' inoltre consentito, in ragione della disponibilità di posti-macchina, l'accesso veicolare a tutti coloro cui, anche eventualmente per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stata concessa specifica autorizzazione dalla Direzione.

Ogni altro utente del porto, che abbia necessità di trasportare persone o bagagli alla propria unità da diporto, può accedere con la propria autovettura (ovvero altro veicolo trainante) e il proprio rimorchio al punto più vicino all'unità da diporto interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle operazioni di carico o scarico, i veicoli e i rimorchi dovranno essere posteggiati fuori dalla zona del porto.

Il traffico veicolare all'interno del porto deve svolgersi esclusivamente attraverso gli itinerari e le sedi indicate dall'apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale, adottata dalla Direzione in conformità alle disposizioni emanate in proposito dalla competente Autorità.

Articolo 26

Il parcheggio di autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla immediata rimozione forzata a spese del trasgressore.

Articolo 27

La rimozione forzata di cui ai precedenti articoli è effettuata, senza preavviso alcuno, a cura della Direzione ed a mezzo del personale di fiducia della stessa.

Gli automezzi e gli altri veicoli rimossi sono trasportati in apposito spazio, rimanendo a carico del trasgressore le spese di trasporto e di deposito.

Sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali contestazioni di contravvenzione e gli altri provvedimenti delle competenti Autorità.

SERVIZI

Articolo 28

La Direzione cura l'organizzazione dei seguenti servizi:

1. approdo protetto ed ormeggio;
2. pulizia dello specchio acqueo portuale;
3. pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti di bordo (da depositarsi negli appositi contenitori);
4. manutenzione e dragaggio dei canali di navigazione e degli specchi acqueei d'attracco;

5. vigilanza sulle parti di utilizzo comune, sugli arredi ed impianti del porto nonché sulle unità da diporto;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali e di ormeggio;
7. tutti quei servizi connessi con la sicurezza della navigazione e del porto che la «Società» sia tenuta a fornire in conformità alle disposizioni al riguardo impartite dalle competenti Autorità.

La società fornirà i servizi come sopra meglio descritti salvo revoca, come previsto dal codice della navigazione o da altri provvedimenti dell'amministrazione marittima, per l'intera durata dell'attuale concessione.

Le spese relative a tali servizi sono ripartite secondo quanto disposto dagli art. 34 e 35.

Gli utenti in transito possono usufruire dei servizi predetti, come di ogni altro servizio predisposto, secondo le modalità all'uso stabilite, corrispondendo gli importi secondo le tariffe in vigore.

Articolo 29

La «Società», a mezzo degli appositi impianti, cura la fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile e dell'energia elettrica e di eventuali altri servizi.

Articolo 30

Per la fornitura dei carburanti ed affini, nonché per le prestazioni di conforto (ristoranti, bar, negozi, ecc.), per quelle di assistenza tecnica e per le forniture di bordo, gli utenti devono corrispondere gli importi relativi ai servizi ricevuti direttamente agli assuntori dei servizi medesimi.

Articolo 31

Per le prestazioni di assistenza, di riparazione e raddobbo delle unità da diporto nell'ambito del porto, la «Società» procede ad apposita convenzione che autorizzi le ditte prescelte dal proprietario a prestare tali servizi.

La Direzione della «Società» inoltre tiene un elenco aggiornato delle Ditte esterne al porto, autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito del porto e nelle zone riservate.

In casi particolari, e su richiesta dell'utente interessato, la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, restando la «Società» del tutto estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti.

E' comunque vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

La corresponsione degli importi relativi ai servizi prestati è fatta dall'utente direttamente al prestatore del servizio.

Articolo 32

La «Società» non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del porto, ed anche a bordo delle unità da diporto sulla conservazione delle quali esercita la vigilanza, eccezion fatta per l'eventuale furto dell'intera unità.

Resta inteso, a questo riguardo, che la vigilanza da parte della «Società» sulle unità regolarmente ormeggiate è delimitata esclusivamente alle unità nella loro struttura elementare, non estendendosi a quelle cose che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al servizio ed ornamento delle unità (come, ad esempio, alle attrezzature obbligatorie in forza di legge, di regolamento o di altri atti amministrativi), né alle altre cose comunque lasciate dagli utenti nelle unità.

Analogamente, non risponde di eventuali danni a persone o cose che si trovino nell'ambito del porto, arrecati da persone che non siano suoi dipendenti, da cose o animali non di sua proprietà o da altri atti o fatti ad essa non imputabili, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da imbrattamenti o immissioni da agenti inquinanti (fumi, rumori, polveri ecc.) provenienti dall'esterno di Porto San Rocco e trasportati dagli agenti atmosferici, da *black out* per guasti dipendenti dall'Enel o dai trasformatori dalla media alla bassa tensione di proprietà e in gestione del complesso supercondominio.

NORME ANTINCENDIO

Articolo 33

La «Società» ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà, e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le unità da diporto ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1 - in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione, e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, provvedendo anche ad informare il personale delle unità da diporto vicine e quanti si trovino nel luogo;

2 - prima della messa in moto dei motori a benzina, l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;

3 - ogni unità da diporto deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina, e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;

4 - gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;

5 - il rifornimento di carburante all'unità da diporto dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini, da quando esse saranno in funzione; è assolutamente vietata, nell'ambito del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, forniti di pompe, sia a mezzo recipienti trasportabili di qualsiasi tipo, sia con qualsiasi altro sistema; in caso di assoluta necessità -mancanza completa di carburante, impianti di riparazione, ecc. - l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione alla Direzione, per qualsiasi quantità o prestazione;

6 - i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati;

7 - gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

8 - in caso di inizio di incendio a bordo di una unità da diporto, sia il personale della stessa che quello delle unità da diporto vicine devono immediatamente adoperarsi per estinguere l'incendio, avvisando al contempo, coi mezzi più rapidi possibile, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità e agli organi dei quali sia previsto l'intervento. E' attribuita alla Direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità da diporto con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza dell'incendio, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed opere portuali nonché alle unità immobiliari, sono a carico dell'utente responsabile.

Norme scritte relative ai comportamenti in caso di incendio potranno essere esposte in appositi spazi.

SPESE DI GESTIONE DEL PORTO

Articolo 34

Gli utenti titolari di posto fisso di ormeggio, in forza di contratto concluso con la «Società», sono obbligati a concorrere alle spese annuali di amministrazione, assicurazione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'approdo, canone di concessione ed ogni onere conseguente ai servizi ed in generale a quanto specificato nell'articolo 28 del presente Regolamento; gli utenti titolari di posto fisso di ormeggio concorreranno a dette spese in proporzione ai millesimi indicati nella tabella allegata all'atto di data n. rep. del Notaio .

Il rimborso di tali spese può essere richiesto anticipatamente e salvo conguaglio a fine anno, secondo le modalità da fissarsi dall'Organo di Amministrazione.

Non partecipano al riparto di dette spese gli utenti e gli assegnatari di fabbricati e beni «a terra», pure compresi nel perimetro del porto, in quanto i relativi servizi vengono loro prestati dal «comprensorio di Porto San Rocco» o sono di diretta imputazione.

Eventuali anticipazioni operate dalla «Società» a favore degli utenti e degli assegnatari di fabbricati e beni «a terra», sono loro addebitati in maniera diretta dalla «Società» stessa.

Articolo 35

La «Società» predispone annualmente il preventivo delle spese di cui all'art. 34, comma I.

Alla fine dell'esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, in base al rendiconto consuntivo che viene portato a conoscenza degli utenti, sono stabiliti gli eventuali conguagli a carico degli utenti, da corrisondersi entro il termine di giorni 30 dal dì della richiesta.